

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI PIANI DI RIPARTO DEI CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA DAGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA OPERANTI IN VALLE D'AOSTA E DAL CAI VALLE D'AOSTA, AI SENSI DELLA L.R. N. 3/2004, COME MODIFICATA DALLA L.R. 25/2012.

1. I contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 3/2004, sono concessi ai comitati regionali degli Enti di Promozione Sportiva (EPS), riconosciuti dal CONI, aventi sede ed organizzazione stabile in Valle d'Aosta.
2. Le domande di contributo, concernenti le spese già sostenute nel periodo immediatamente precedente compreso fra il 1° settembre ed il 31 agosto di ogni anno, sono redatte sugli appositi modelli predisposti dalla struttura regionale competente in materia di sport e debbono essere alla stessa presentate, a pena di decadenza, entro il 30 settembre di ogni anno. In caso di consegna a mano, anche a mezzo corriere, le domande di contributo devono pervenire alla struttura competente entro l'orario di chiusura degli uffici del Dipartimento turismo, sport e commercio.

Nel caso di invio a mezzo del servizio postale farà fede la data riportata sul timbro apposto dall'Ufficio postale competente per il recapito (Ufficio di Aosta).

3. Le domande devono pervenire complete della documentazione richiesta dalla legge regionale n. 3/2004 e dalle presenti disposizioni ai fini della dimostrazione delle spese sostenute relativamente all'utilizzo di impianti e/o infrastrutture sportivi per lo svolgimento dell'attività sportiva durante il periodo cui le richieste si riferiscono, nonché del possesso dei requisiti necessari per l'ottenimento dei contributi previsti dalla legge regionale stessa.

A tal fine gli EPS richiedenti sono tenuti ad allegare alla richiesta di contributo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta sull'apposito modulo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di sport contenente l'elenco delle società o associazioni sportive affiliate, costituite ed operanti in Valle d'Aosta e riconosciute ai fini sportivi dal CONI ai sensi delle disposizioni vigenti.

Non sarà presa in considerazione, per nessun motivo, per la determinazione del contributo, eventuale ulteriore documentazione che venga prodotta successivamente alla succitata scadenza, salvo che non sia stato specificatamente richiesto dall'ufficio regionale a titolo di chiarimento sulla documentazione comunque tempestivamente presentata.

4. In relazione all'elemento per la definizione dei criteri di ripartizione dei contributi individuato all'articolo 6, comma 5, lettera a) della legge regionale n. 3/2004, sono ammesse a contributo le spese relative all'utilizzo di impianti e/o infrastrutture sportivi solo in presenza di tutte le seguenti condizioni:
 - a) le spese devono essere sostenute unicamente dall'EPS richiedente e/o da società o associazioni sportive allo stesso regolarmente affiliate, costituite ed operanti in Valle d'Aosta e riconosciute ai fini sportivi dal CONI ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - b) le spese devono riferirsi unicamente all'utilizzo di impianti e/o infrastrutture sportivi per lo svolgimento, da parte dell'EPS richiedente e/o della società o associazione sportiva allo stesso affiliata, di un'attività sportiva caratterizzata da un importante contenuto motorio e che abbia comportato un coinvolgimento attivo nell'attività fisica di tutti i partecipanti, con esclusione di tutte le eventuali ulteriori restanti attività promozionali ed amatoriali seppur svolte presso impianti e infrastrutture sportivi (es. attività sportive non aventi un prevalente contenuto motorio, dimostrazioni, spettacoli, cerimonie, proiezioni, ecc...);

- c) le spese devono riferirsi unicamente ad oneri pagati a terzi per l'utilizzo di impianti e/o infrastrutture sportivi non gestiti direttamente;
- d) le spese devono riferirsi unicamente all'utilizzo di impianti e/o infrastrutture sportivi ubicati in territorio valdostano;
- e) le spese debbono essere giustificate con documentazione fiscalmente idonea (fatture, ricevute fiscali o regolari quietanze) riportante il relativo periodo di utilizzo, corredata della prevista dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta sull'apposito modulo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di sport, vistata dal Presidente dell'EPS di riferimento.

Non sono comunque ammissibili a contributo le spese riferite a titoli di accesso individuali ad impianti e/o infrastrutture sportivi (es. skipass, ingressi, abbonamenti, ecc..) ancorché sostenute dell'EPS richiedente e/o da società o associazione sportiva allo stesso affiliata.

5. Le spese di cui al punto precedente sono ammesse a contributo entro i limiti di spesa di seguito indicati:

- a) spesa massima ammissibile a contributo giustificata con documentazione intestata ad ogni singolo EPS o società/associazione sportiva allo stesso affiliata non superiore ad euro 10.000,00;
- b) spesa massima complessivamente ammissibile a contributo per ogni EPS richiedente non superiore ad euro 50.000,00;
- c) l'IVA è considerata spesa ammissibile a contributo solo qualora la suddetta imposta costituisca un costo realmente e definitivamente non recuperabile, fermi restando i limiti massimi di spesa ammissibile definiti alle precedenti lettere a) e b).

6. L'ammontare dei contributi spettanti a ciascuno degli EPS aventi titolo è determinato con le seguenti modalità:

- a) lo stanziamento annuo disponibile, dedotta la quota forfetaria spettante al CAI Valle d'Aosta ai sensi dell'articolo 6, comma 5, lettera b) della legge regionale n. 3/2004, viene suddiviso nelle seguenti tre quote:
 - 1) il 50% da destinarsi al riparto fra tutti gli EPS che hanno giustificato spese fino ad € 10.000,00;
 - 2) il 30% da destinarsi al riparto fra gli EPS sub 1) con riferimento alla quota di spesa di competenza compresa fra € 10.001,00 ed € 35.000,00;
 - 3) il 20% da destinarsi al riparto fra gli EPS sub 2) con riferimento alla quota di spesa di competenza compresa fra € 35.001,00 ed € 50.000,00;
- b) nell'ambito di ciascuna delle quote di cui alla lettera a), l'ammontare dei contributi spettanti a ciascun EPS è determinato in misura proporzionale, considerando cioè il rapporto fra l'ammontare della spesa di competenza di ciascun EPS ed il totale delle spese riferite all'insieme degli EPS che concorrono al riparto;
- c) qualora nessuno degli EPS richiedenti concorra al riparto della quota di cui al punto 3) della lettera a), il 20% dello stanziamento viene suddiviso in parti uguali e destinato al riparto previsto ai precedenti punti 1) e 2);
- d) qualora nessuno degli EPS richiedenti documenti spese superiori ad € 10.000,00, si provvede al riparto proporzionale dell'intero stanziamento disponibile, dedotta la quota forfetaria spettante al CAI Valle d'Aosta ai sensi dell'articolo 6, comma 5, lettera b) della legge regionale n. 3/2004, considerando il rapporto fra l'ammontare della spesa di competenza di ciascun EPS ed il totale delle spese riferite all'insieme degli EPS che concorrono al riparto.

7. Ai fini della concessione del contributo di cui all'articolo 6, comma 5, lettera b), il CAI Valle d'Aosta è tenuto a presentare la relativa domanda alla struttura regionale competente in materia di sport, a pena di decadenza, entro il 30 settembre di ogni anno, corredata dell'elenco nominativo dei tesserati, suddivisi per ciascuna sezione, e di una dettagliata relazione illustrante l'attività svolta nel periodo cui si riferisce il contributo richiesto. In caso di consegna a mano, anche a mezzo corriere, le domande di contributo devono pervenire alla struttura competente entro l'orario di chiusura degli uffici del Dipartimento turismo, sport e commercio.

Nel caso di invio a mezzo del servizio postale farà fede la data riportata sul timbro apposto dall'Ufficio postale competente per il recapito (Ufficio di Aosta).